



**ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (R.M.N. - T.A.C.) – ANNO 2018**

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno VENTICINQUE del mese di
OTTOBRE..... nella sede legale provvisoria dell'Azienda USL Umbria
n. 2 di Terni, Viale Donato Bramante n. 37

TRA

Il Dr. Imolo Fiaschini, nato a Narni (TR) il 22.02.1956 che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse
dell'Azienda USL Umbria 2, di seguito nel presente atto chiamata
semplicemente Azienda, Cod. Fisc. e Partita IVA 01499590550, che
rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale

E

L'Ing. Giulio Jacaroni, Cod. Fisc. JCRGLI76M03L117W, nato a Terni (TR) il
03/08/1976, residente a Terni, Strada di Piedimonte n. 77, in qualità di
Legale Rappresentante della società "Jacaroni Centro Diagnostico S.r.l.",
con sede legale in Terni, Via I Maggio n. 60 (CAP 05100) e Poliambulatorio
Specialistico in Terni, Via Adriano Garofoli n. 15 (CAP 05100), Partita IVA
01296810557, di seguito nel presente atto chiamato semplicemente Presidio

PREMESSO

Che il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 8
bis punto 1, prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi
di assistenza di cui all'art.1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle
aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende
universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di
soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi



contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;

- Ai sensi degli art. 92 e ss della Legge Regionale 9 aprile 2015 n. 11;

- Che con D.P.C.M. 12.01.2017 "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*", pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono stati approvati i nuovi LEA che comportano l'abrogazione delle disposizioni contenute nel previgente D.P.C.M. 29.11.2001;

- Che l'art. 64 del D.P.C.M. 12.01.2017 "*Norme finali e transitorie*" prevede tempistiche specifiche per l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica; in particolare, subordina l'applicabilità degli artt. 15 e 16 e relativi allegati, all'entrata in vigore del D.M. con cui saranno definite le tariffe massime delle prestazioni stesse e conseguentemente abrogati il previgente nomenclatore tariffario nazionale ed il D.M. 09.12.2015 concernente le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale;

- Che, in attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017, si da atto che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. 29.11.2001;

- Che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n. 5353 del 20/06/2016, ha rilasciato l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 4 – comma 4 del regolamento regionale n. 3/2002, alla Società "Jacaroni Centro Diagnostico S.r.l.", sita nel comune di Terni, per l'attività di Poliambulatorio specialistico medico e chirurgico, diagnostica di laboratorio e per immagini, di cui alle Determinazioni dirigenziali di seguito indicate:

- D.D. n. 5296 del 24/07/2015 per le attività di ecografia, ECG, ecocolordoppler, densitometria ossea (dexa), TC, radiologia,

	ortopantomica, mammografia, medicina del lavoro, ematologia,	
	medicina interna, cardiologia, reumatologia, ortopedia, urologia,	
	ginecologia, laboratorio di fascia B (chimica clinica, microbiologia,	
	sieroimmunologia, ematologia e coagulazione, tossicologia forense,	
	con esclusione di emogasanalisi);	
	• D.D. n. 550 del 02/02/2016 per l'attività di Tac Cone Beam,	
	senologia;	
	• D.D. n. 551 del 02/02/2016 per le attività di punto prelievi, analisi	
	cliniche, esecuzione di tamponi rapidi e tossicologia forense;	
	• D.D. n. 1694 del 04/03/2016 per l'attività di RMN 0,35 tesla,	
	podologia, neurologia, dermatologia, medicina estetica, agopuntura,	
	massofisioterapia, medicina legale e delle assicurazioni,	
	endocrinologia, trattamenti con l'uso di gel piastrinico e colla di	
	fibrina.	
	L'accreditamento istituzionale ha validità triennale dalla data del	
	provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente.	
	- Che la Regione con D.D. n. 8081 del 04/08/2017 ha rilasciato	
	autorizzazione all'esercizio dell'attività per l'installazione di una seconda	
	apparecchiatura a Risonanza Magnetica inferiore a 2 tesla (le prestazioni	
	erogate erano già accreditate);	
	- Che la Regione Umbria con specifiche Linee guida annuali ha delegato le	
	Aziende alla definizione degli accordi con le strutture che erogano	
	prestazioni sanitarie regolate da tariffari regionali secondo gli indirizzi ed i	
	criteri stabiliti nel medesimo provvedimento;	



- Che con D.G.R. n. 857 del 24/07/2017 "Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017", la Regione Umbria ha stabilito, tra l'altro, al punto 8) del deliberato *"..di prevedere, anche per le strutture private con le quali le Aziende Sanitarie stipulano contratti per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica, il libero accesso dei cittadini umbri nelle strutture del territorio regionale, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti normative e con le modalità previste ai precedenti punti n 4) e 5)."*;
- Che ai fini dell'attuazione di quanto sopra riportato sono stati richiesti specifici chiarimenti alla Regione Umbria;
- Che con D.G.R. n. 1252 del 30/10/2017 *"Indirizzi vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018"* la Regione Umbria ha confermato quanto già disposto con D.G.R. n. 857/2017 in ordine alle prestazioni erogate dalle strutture private in favore dei cittadini umbri ed ai relativi volumi finanziari massimi (rif. Punti 3, 4, 5 e 8 del dispositivo);
- Che con nota del 27/11/2017 acquisita agli atti con prot.n. 0279963 del 29/11/2017 il Presidio ha chiesto la stipula di un accordo contrattuale per l'anno 2018;
- Che con riferimento alle richieste di convenzionamento da parte di Strutture private accreditate sono stati richiesti specifici chiarimenti alla Regione Umbria con note prot.n. 201048 del 29/08/2017 e prot.n. 306302 del 27/12/2017;
- Che la Regione Umbria, con nota PEC prot. n. 0215713 dell'11/10/2017, ha





dato riscontro, solo per alcuni aspetti, ai chiarimenti richiesti con la sola nota del 29/08/2017;

- Che con nota prot. n. 9638 del 10/01/2018, l'Azienda ha comunicato al Presidio che la richiesta di convenzionamento "... *rimane pertanto sospesa in attesa delle indicazioni regionali in merito alla possibilità di convenzionamento ai sensi della D.G.R. n.857 del 24/07/2017 e della D.G.R. n.1252 del 30/10/2017 ed alla definizione del relativo volume finanziario*";

- Che, in attesa della definizione di tutti gli aspetti specifici da chiarire a livello regionale, verificato che l'Azienda ha necessità di acquistare alcune tipologie di prestazioni di diagnostica per immagini per le quali non riesce a garantire i tempi massimi previsti dalla normativa regionale, occorre procedere alla stipula di un accordo contrattuale con il Presidio, finalizzato esclusivamente al recupero di prestazioni di diagnostica per immagini per abbattimento liste di attesa, prese in carico a livello informatico dalla scrivente Azienda;

- Che per tale motivo, con nota prot.n. 163845 del 30/06/2018 è stata richiesta al Presidio la disponibilità a stipulare un accordo contrattuale con l'Azienda finalizzato esclusivamente al recupero di prestazioni di diagnostica per immagini per abbattimento liste di attesa, prese in carico a livello informatico dall'Azienda stessa;

- Che il Presidio in data 02/07/2018 ha comunicato la propria disponibilità a stipulare un accordo contrattuale con l'Azienda, nei termini richiesti;

- Che a seguito di specifica convocazione con nota pec prot.n. 0183568 del 30/07/2018, la Direzione aziendale ha presentato alla Struttura specifica proposta di accordo contrattuale, in data 10 agosto 2018, provvedendo



anche al relativo invio tramite posta elettronica;

- Che con nota del 16/08/2018 la Struttura ha restituito la proposta di accordo completata con le informazioni di propria competenza;

- Che con delibera del Direttore Generale n. 1450 del 09/10/2018 si è stabilito di procedere alla stipula dell'accordo contrattuale per l'anno 2018 ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/92 con la società "Jacaroni Centro Diagnostico S.r.l.", per la fornitura di prestazioni di diagnostica per immagini RMN - TAC;

- Che è stato acquisito agli atti il DURC rilasciato dall'INPS, mentre il contributo ENPAM, di cui all'art.1, comma 39 della L. n. 243/2004, non è al momento dovuto, e verrà richiesto, in conseguenza del presene convenzionamento, a partire dal mese di aprile 2019, come chiarito dall'ENPAM di Roma.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai sopra richiamati criteri:

ART. 1

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente accordo contrattuale.

ART. 2 – OGGETTO

L'Azienda con il presente atto si avvale della società "Jacaroni Centro Diagnostico S.r.l.", di seguito indicato come Presidio, per l'erogazione, a favore degli assistiti residenti nel territorio aziendale, delle seguenti prestazioni di diagnostica per immagini per abbattimento liste di attesa, prese in carico a livello informatico dall'Azienda USL Umbria 2 e assegnate dall'Area CUP Manager aziendale dell'Ufficio di Piano alla Struttura per la



relativa effettuazione.:

- RMN – TAC.

di cui alle voci del tariffario **approvato con DGR n. 911 del 5 agosto 2011,**
come aggiornato con DGR n. 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i., non
escluse dai LEA.

Le prestazioni di diagnostica oggetto del presente accordo, di cui alle voci del tariffario regionale vigente, in attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017 *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*, pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono specificate nel D.P.C.M. 29/11/2001 *"Definizione dei livelli essenziali di assistenza"*.

L'Azienda, in caso di situazioni di necessità ed urgenza, si riserva la facoltà di richiedere al Presidio un'offerta aggiuntiva rispetto alle tipologie di prestazioni previste, nell'ambito delle attività accreditate e nei limiti del global budget stabilito.

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI

Si dà preliminarmente atto che alla Società "Jacaroni Centro Diagnostico S.r.l." è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5353 del 20/06/2016, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92 per le attività indicate in premessa.

Nel caso in cui l'accreditamento dovesse venire a scadenza senza il prescritto rinnovo nei termini previsti, l'Azienda procederà alla interruzione della convenzione.

Comunque il Presidio si impegna a comunicare ogni e qualsiasi variazione attestante l'autorizzazione e/o l'accreditamento.



Il Presidio si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto presso la propria struttura, a ciò debitamente autorizzata dalla Regione Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo. In particolare il Presidio precisa che il Direttore Sanitario è il Dott. Giorgio Jacaroni, specializzato in Malattie del sangue, dell'apparato digerente, del ricambio, Medicina interna, Cardiologia, e il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate ai pazienti è il Dott. Pasquale Alessandro Mazzei, specialista in Radiodiagnostica.

ART. 4 – VOLUME DELLE PRESTAZIONI

In esecuzione delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni rese da strutture erogatrici private deve essere effettuata al netto del ticket riscosso dal Presidio privato medesimo mentre, per la definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (Global Budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket.

Pertanto, in considerazione del fabbisogno rappresentato dall'Azienda, il tetto di spesa per l'anno 2018 viene determinato in € 50.000,00 al netto dei ticket per le prestazioni di diagnostica per immagini di cui al precedente art. 2, in favore dei residenti nel territorio aziendale.

Il tetto di spesa per l'anno 2018 è definito in applicazione della normativa sulla spending review, di cui all'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012 n.135 e all'art. 9 quater, comma 7 del D.L.





19 giugno 2015 n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015 n.125, come integrata dalla successiva Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 – art. 1 comma 574.

A chiusura dell'anno 2018 l'Azienda si riserva il diritto di rideterminare il volume finanziario massimo (Global Budget) in considerazione dell'effettivo andamento del ticket nel corrente anno (volume massimo consentito al lordo del ticket € 55.919,50) .

Il volume sopra indicato e le prestazioni erogabili potranno essere modificati in presenza di diverse disposizioni nazionali e/o regionali, ovvero di variate esigenze aziendali in materia di offerta di servizi sanitari e prestazioni di specialistica ambulatoriale, che verranno recepite ed inserite nel presente accordo contrattuale tramite scambio di corrispondenza.

Il budget 2018 deve essere utilizzato dal Presidio esclusivamente per l'effettuazione di prestazioni di diagnostica per immagini assegnate dall'Area CUP Manager aziendale dell'Ufficio di Piano per la relativa effettuazione.

Il budget 2018 deve essere utilizzato dal Presidio normalmente in tranches mensili omogenee con possibilità peraltro di superamento del rateo mensile in relazione alle necessità di abbattimento dei tempi di attesa; in tali casi il monitoraggio va comunque effettuato nei mesi successivi dell'anno per garantire il rispetto del budget complessivo stabilito per il 2018.

Qualora, in un mese vengano erogate prestazioni per un volume inferiore, sarà possibile il recupero, nei mesi successivi, del tetto mensile non utilizzato.

Inoltre, per l'anno 2018 l'Azienda si riserva la facoltà di rideterminare, d'intesa con il Presidio, i volumi di attività per le singole prestazioni



all'interno del budget complessivo, in relazione alla rilevazione periodica dei tempi di attesa delle prestazioni stesse.

ART. 5 – TARIFFE

Le prestazioni erogate ai residenti nel territorio aziendale vengono compensate secondo le previsioni del tariffario vigente, di cui alla D.G.R. Umbria n. 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i., avente ad oggetto *"Aggiornamento nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla DGR n. 911 del 5 agosto 2011"*.

Vengono applicati, sugli importi indicati per tutte le prestazioni, **gli abbattimenti del 2%** previsti dalla Legge finanziaria 2007, art.1 comma 796 lett. o, L. n.296 del 27.12.2006.

Le parti concordano l'applicazione, oltre all'abbattimento del 2% previsto dalla Legge finanziaria 2007, dei seguenti ulteriori sconti sulle tariffe previste dal nomenclatore tariffario regionale vigente per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale:

- prestazioni di TAC e RMN **sconto del 2%**

Le quote di compartecipazione previste a carico dei cittadini che fruiscono delle prestazioni (ticket relativo alle prestazioni erogate e ticket aggiuntivo - quota ricetta in base alle fasce di reddito) vengono rimosse esclusivamente presso il Presidio e vengono trattenute dalla stessa Struttura a titolo di anticipazione sul pagamento dovuto dall'Azienda.

ART. 6 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 2 è subordinato alla richiesta redatta



dal medico di medicina generale/pediatra di libera scelta sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione proposta" o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate.

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono prese in carico a livello informatico e prenotate da parte dell'Area CUP Manager aziendale dell'Ufficio di Piano per l'effettuazione sulla base delle disponibilità assegnate alla Struttura.

Ove sia necessario avvalersi del mezzo di contrasto, tale necessità dovrà essere indicata chiaramente nell'impegnativa dal medico richiedente e corredata con l'apposizione nella ricetta medesima della fustella autoadesiva o del bollino cartografico recante il codice della confezione. In mancanza di tale indicazione il costo del predetto mezzo di contrasto non potrà essere riconosciuto.

E' compito della Struttura assicurare la conservazione della tracciabilità dei mezzi di contrasto utilizzati e del consenso informato.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con massima sollecitudine e comunque non oltre i tempi di attesa di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 664 del 04.10.2016 "*Piano attuativo Aziendale per il contenimento delle liste di attesa - Evoluzione anno 2016*" ed alla D.G.R. Umbria n.498 del 09.05.2016 "*Aggiornamento ed integrazione del Piano straordinario per il contenimento delle liste di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (DGR 1009 del 04.08.2014). Obiettivi per il biennio 2016-2018*".

Il Presidio si impegna ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente e, attraverso la procedura CUP, ad alimentare il



tracciato record flusso di mobilità C.

Il Presidio contraente si impegna, inoltre, a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate ed i relativi periodi.

Il Presidio curerà di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, segnalando eventuali anomalie all'Ufficio di Piano – Ambito operativo "Programmazione e gestione amministrativa con la gestione della mobilità sanitaria, flussi informativi e di governo", competente per la gestione dell'accordo contrattuale. In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l'Azienda si riserva, in sede di liquidazione, di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

ART. 7 – PERSONALE

Il personale medico e non medico che opera nel Presidio per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, è riportato

nell'elenco dell'organico del personale, già acquisito dall'Azienda. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto. Il Responsabile per la Diagnostica per Immagini del Presidio è il Dott. Pasquale Alessandro Mazzei specialista in Radiodiagnostica.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo al Presidio di comunicare a questa Azienda, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea.





ART. 8 – INCOMPATIBILITA' E LIMITI

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende U.S.L., degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. Il Presidio, ai sensi dell'art.1 comma 19 L.23.12.96 n.662, deve documentare lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente, comprese quelle stabilite dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.vo n. 165/2001 per il personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi 3 anni, precisando che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.

Il Presidio si impegna a non utilizzare personale incompatibile e provvede a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti comunque operanti nella struttura dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi. Della verifica viene data comunicazione all'Azienda. In ogni caso, nella struttura sede del Presidio o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al primo capoverso del presente articolo. Il Presidio dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.



L'Azienda si riserva la possibilità di effettuare le eventuali opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati nel presente accordo dal Presidio ed in particolare in ordine alla posizione del personale operante nella medesima struttura, tramite apposito Nucleo Ispettivo dell'Azienda stessa.

ART. 9 – LIQUIDAZIONI COMPETENZE


I pagamenti delle prestazioni riconoscibili, al netto dei ticket, sono effettuati entro 60 gg dal ricevimento delle fatture emesse dalla Struttura separatamente per i residenti di ciascuno dei sei distretti aziendali, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica Y0BN4H.

In riferimento alle singole fatture devono essere trasmesse, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le relative impegnative o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate, complete di data di esecuzione della prestazione e di sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione.

La contabilità riferita ad ogni singola fattura, distinta per i residenti di ciascuno dei sei distretti aziendali, deve essere inviata **entro il 10° giorno** del mese seguente a quello in cui le prestazioni sono state effettuate e deve indicare i seguenti elementi :

- nr. impegnativa;



- cognome nome e indirizzo dell'utente;

- codice regionale e codice fiscale dell'utente;

- comune di residenza anagrafica dell'utente;

- data di accettazione;

- data dell'impegnativa;

- tipologia della prestazione effettuata (Codice DM);

- codice tariffa, descrizione e numero delle prestazioni effettuate, importo ticket, importo ticket aggiuntivo ed importo totale fatturato;

- ulteriori riepiloghi secondo apposite indicazioni dettate dalla stessa Azienda

USL Umbria 2.

Qualora si dovessero riscontrare discordanze sulla tipologia di prestazioni fatturate dal Presidio, rispetto alla prescrizione medica e/o comunque non supportate dalla specifica descrittiva del "Codice Prestazione" del N. R. vigente, l'Azienda non provvederà alla liquidazione delle medesime che verranno sottoposte all'esame della Direzione Sanitaria Aziendale. Acquisito il parere sanitario, redatto anche previo contraddittorio, se necessario, le eventuali prestazioni riconosciute verranno liquidate nella prima fatturazione utile.

In relazione alla gestione del flusso "C", l'Azienda provvede ad effettuare l'estrazione, dalla procedura CUP, delle prestazioni erogate, sulla base del tracciato record stabilito dalla Regione Umbria nel Disciplinare tecnico per la compensazione della mobilità sanitaria.

Il Presidio si impegna altresì ad effettuare regolarmente ed alle scadenze indicate la trasmissione dei dati con le modalità richieste dal Ministero Economia e Finanze relativamente al monitoraggio della spesa sanitaria, di



cui all'art. 50 – comma 5 del D.L 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in L. n. 326 del 24/11/2003.

Il Presidio deve garantire il rispetto del debito informativo anche per i flussi di governo e per il flusso delle grandi apparecchiature sanitarie di cui al Decreto del Ministero della Salute 22 aprile 2014, così come previsto dalla normativa di riferimento.

Il Presidio deve garantire il rispetto delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza prescrittiva stabilite dalla normativa vigente, di cui al Decreto Ministero della Salute 9 dicembre 2015.

La mancata o inesatta trasmissione di tutto quanto sopra indicato darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.17.

In ordine ai termini di pagamento ed alla misura degli eventuali interessi moratori, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 10 – CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ'

Il Presidio riconosce all'Azienda il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale e, in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il Presidio, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro atte a tutelare la salute degli utenti.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

Il Presidio si impegna a sollevare l'Azienda da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli





operatori durante l'effettuazione delle attività oggetto del presente accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato specifica ed adeguata polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d'opera.

Al riguardo, il Presidio si impegna ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24.

ART. 12 – CARTA DEI SERVIZI

Il Presidio è obbligato ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "*Principi sulla erogazione dei servizi pubblici*" e dello "*Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari*", emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 19.5.95.

Di detta carta dei servizi, pubblicata ai sensi dell'art. 32, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia all'Azienda.

ART. 13 – ORARI DI ATTIVITA'

Il Presidio dichiara di effettuare il seguente orario di attività: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle 19:00, il sabato dalle ore 8,00 alle 12,00.

Con riferimento alle prestazioni di RM e TC oggetto del presente accordo contrattuale, verranno concordati orari specifici all'interno delle suddette fasce orarie.

ART. 14 – TUTELA DELL'UTENTE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE



Il Presidio si impegna a pubblicizzare, dandone adeguata informazione all'utenza ed all'Azienda, come prescritto dalla Carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N. A tal fine il Presidio si impegna a tenere un apposito punto di informazione e a riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e dal vigente Regolamento EU 679/2016 (GDPR).

ART. 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Presidio, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati provvede ad adeguarsi e a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Regolamento EU 679/2016 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 GDPR le parti sottoscrivono l'allegato "Addendum per il trattamento dei dati personali", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All.2).

ART. 16 – SUPPORTI INFORMATICI

Il Presidio si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o da questa Azienda, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni, e ad utilizzarli correttamente secondo le direttive stabilite dall' Azienda stessa.

ART. 17 – INADEMPIENZE



Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC, assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Azienda, valutate le eventuali controdeduzioni e, comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:

a) o sopraspedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;

b) o applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget mensile);

c) o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui rimanenti mesi di validità del contratto in misura insindacabile;

d) o procedere alla risoluzione del contratto ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.

In ogni caso l'accordo contrattuale potrà essere risolto per accertata carenza o per il venir meno dei requisiti di cui alla normativa autorizzativa o di quelli previsti dalle disposizioni legislative di carattere generale individuati dalla normativa nazionale e regionale, in tema di igiene, prevenzione, agibilità dei locali, sicurezza degli impianti o richiesti ai fini del contratto a prestazione e dell'accreditamento istituzionale, nonché per l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato discrezionalmente dall'Azienda – dai criteri di ammissione degli utenti alle prestazioni, riportati all'art. 6.

ART. 18 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI



FINANZIARI

Il Presidio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m. e i. ed alla Determina della AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

I pagamenti a favore del Presidio per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dal Presidio stesso.

Il mancata utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART. 19 - CODICE ETICO

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda

(reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-anticorruzione>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità (allegato n. 1), che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 20 – DECORRENZA .





La decorrenza del presente contratto è dalla data di sottoscrizione e la scadenza al 31.12.2018 o anticipata in relazione alla data di scadenza o mancato rinnovo o sospensione dell'accreditamento istituzionale, salvo rilascio di nuova certificazione da parte dei competenti uffici regionali.

A tal fine, per quanto concerne il tetto di spesa, si ribadisce quanto stabilito nel precedente art. 4.

ART. 21 – COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Terni.

ART. 22 – REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico del Presidio sottoscrittore.

ART. 23 – NORMA FINALE

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni e/o integrazioni qualora dovessero intervenire ulteriori specifiche disposizioni a livello nazionale e/o regionale in materia (con particolare riferimento all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica contenute nel D.P.C.M. 12.01.2017, relativo ai nuovi Livelli essenziali di assistenza e all'esito dei chiarimenti specifici richiesti alla Regione Umbra), ovvero qualora dovessero variare le esigenze aziendali in materia di offerta di servizi e prestazioni di specialistica ambulatoriale, con conseguente modifica della programmazione dell'Azienda USL Umbria n. 2.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Presidio

Per l'Azienda USL Umbria 2



Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

(Ing. Giulio Jacaroni)

(Dr. Imolo Fiaschini)

Il Presidio contraente dichiara di accettare espressamente gli artt. n. 4-5-8-9-
11-17-19 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ. N.2

Per il Presidio

Il Legale Rappresentante

(Ing. Giulio Jacaroni)

PATTO DI INTEGRITA'
TRA
L'AZIENDA USL UMBRIA 2
E
LA STRUTTURA JACARONI CENTRO DIAGNOSTICO S.R.L.

Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria 2 e la Struttura Jacaroni Centro Diagnostico Srl per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini per abbattimento liste di attesa.

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo contrattuale sottoscritto fra le Parti.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 2 e del contraente di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza, legalità, integrità ed etica nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'esecuzione del contratto.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 2, impiegati ad ogni livello nell'esecuzione e controllo dell'accordo, prendono visione ed accettano il presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, dichiarando di essere a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto contraente si impegna a segnalare tempestivamente all'Azienda USL Umbria 2 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare la corretta esecuzione del contratto.

Il sottoscritto contraente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dalla USL Umbria n.2, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione definitiva;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 2 nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore. La misura dell'8% potrà essere irrogata all'esito dell'apposita istruttoria.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 2 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data 25/10/18

Per la Struttura Jacaroni Centro
Diagnostico Srl
Il Legale Rappresentante
Ing. Giulio Jacaroni



Per l'Azienda USL Umbria 2
Il Direttore Generale
Dott. Imolo Fiaschini



ALLEGATO 2

ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per immagine (R.M.N. - T.A.C.) per l'anno 2018 tra USL Umbria 2, di seguito altresì denominato "titolare" e Jacaroni Centro Diagnostico S.r.l, di seguito altresì denominato "responsabile", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

1. La USL Umbria 2 ricorre a Jacaroni Centro Diagnostico S.r.l in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 2 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Questo è motivo essenziale del contratto.
2. Il responsabile è autorizzato e si obbliga a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento.
Nella tabella in fondo a questo addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il responsabile tratta i dati personali rispettando le istruzioni documentate fornitegli dal titolare del trattamento.
4. Il responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
5. Il responsabile si obbliga a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali eventualmente richiestegli dal titolare ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il responsabile si obbliga a non ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si obbliga ad informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
7. Nel caso in cui il responsabile ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento si obbliga, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, Jacaroni Centro Diagnostico S.r.l. conserva nei confronti della USL Umbria 2 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi di quello.
8. Il responsabile si obbliga ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
9. Il responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si obbliga ad assistere il titolare:
 - 9.1. nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.
 - 9.2. A comunicare al titolare tempestivamente ogni violazione che possa avere impatto sui dati personali, con specifico riferimento a quelli dei pazienti, di cui sia venuto a conoscenza. Tale comunicazione deve essere fatta secondo le istruzioni impartite dal titolare e comunque in tempo utile a rispettare il termine di 72 ore per la notifica all'autorità di controllo.
 - 9.3. Nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.



10. Il responsabile, su scelta del titolare del trattamento, si obbliga a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

11. Il responsabile si obbliga a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

12. Il responsabile informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
Pazienti	Dati relativi alla salute

Terni il 25/10/18

Per il titolare, USL Umbria 2
Il Direttore Generale
(Dr. Imolo Fiaschini)



Il responsabile
Il Legale Rappresentante
(Ing. Giulio Jacaroni)

